

18

✚ S. P. Q. R.

COMUNE DI

Comitato Tecnico Consultivo Regionale

1^a Sezione - Urbanistica e Assetto del Territorio

Voto n° 75/10 del 9/12/83

ROMA

IL PRESIDENTE

F. lo PULCI

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA MUNICIPALE

(SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1982)

L'anno millenovecentottantadue, il giorno di mercoledì quattordici del mese di luglio, alle ore 9,50, nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Municipale di Roma, così composta:

1 VETERE UGO	Sindaco	10 ARATA Dott. LUIGI	Assessore effett.
2 SEVERI PIER LUIGI	Assessore deleg.	11 D'ARCANGELI MIRELLA	» »
3 DE FELICE Avv. TULLIO	Assessore effett.	12 PIETRINI Dott. VINCENZO	» »
4 BENZONI Dott. ALBERTO	» »	13 NICOLINI Arch. RENATO	» »
5 D'ALESSANDRO-PRISCO		14 CELESTRE ANGRISANI LUIGI	» »
Dott. FRANCA	» »	15 FALOMI ANTONIO	» »
6 BUFFA LUCIO	» »	16 AYMONINO Prof. Arch. CARLO	Assessore suppl.
7 BENCINI GIULIO	» »	17 ROSSI DORIA Arch. BERNARDO	» »
8 PINTO ROBERTA	» »	18 MALERBA Dott. SALVATORE	» »
9 DELLA SETA PIERO	» »	19 ROTIROTI Dott. RAFFAELE	» »

Presenti: l'on. Sindaco e n. 11 Assessori.

Assenti giustificati: l'Assessore Delegato e gli Assessori Roberta Pinto, Mirella D'Arcangeli, Vincenzo Pietrini, Renato Nicolini, Carlo Aymonino e Bernardo Rossi Doria.

Assiste il sottoscritto Segretario Generale Dott. Guglielmo Iozzia.

(OMISSIS)

REGIONE LAZIO
ASSESSORIA ALL'URBANISTICA
E ASSETTO DEL TERRITORIO
F. lo PULCI

DELIBERAZIONE N. 5376

Controdeduzioni alle modifiche proposte dalla Regione Lazio, ai sensi dell'art. 5 della legge 6 agosto 1967, n. 765, in sede di approvazione del p.p. n. 13/F « La Rustica ».

Premesso che, con deliberazione ad urgenza della Giunta Municipale n. 2962 dell'8 maggio 1968 - ratificata con emendamento approvati con atto consiliare n. 1005 del 31 maggio 1968, rettificati con deliberazione ad urgenza della Giunta Municipale n. 7665 del 16 ottobre 1968, ratificata con atto consiliare n. 565 del 31 gennaio 1969 - è stato adottato il P.P. 13/F di esecuzione ed in variante al Piano Regolatore Generale — approvato con D.P.R. 16 dicembre 1965 — della zona delimitata a Nord del tratto urbano dell'Autostrada degli Abruzzi ad Est del G.R.A., a Sud e ad Ovest dal P.P. 8/L, località « La Rustica »;

Che gli atti relativi ai citati provvedimenti sono stati esposti, in visione al pubblico, presso l'Albo Pretorio del Comune di Roma dal 10 dicembre 1968 al 9 gennaio 1969, ai sensi dell'art. 15 della legge 17 agosto 1942, n. 1150;

Che nel periodo fissato dalla precitata legge n. 1150, sono state prodotte 60 opposizioni ed osservazioni, oltre a 7 presentate fuori termine;

Che, con deliberazione della Giunta Municipale n. 598 del 17 febbraio 1971, l'Amministrazione Comunale ha adottato le controdeduzioni alle opposizioni ed osservazioni precitate;

Che, con nota n. 4844 del 21 luglio 1971, il piano in questione è stato trasmesso al Ministero dei LL .PP., il quale, con lettera n. 2183 del 30 maggio 1972, ai sensi del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, ha trasmesso, per l'approvazione di competenza, gli atti e gli elaborati di cui trattasi, alla Regione Lazio;

Che l'Assessorato all'Urbanistica della Regione Lazio con nota n. 3582 del 9 dicembre 1972, ha fatto rilevare che il P.P. 13/F, è stato pubblicato solo ai sensi dell'art. 15 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e non anche ai sensi dell'art. 9 della legge medesima in quanto recante variante di Piano Regolatore Generale;

Che, pertanto, si è provveduto alla nuova pubblicazione degli atti relativi al Piano in questione, che sono stati esposti in visione all'Albo Pretorio del Comune di Roma dal 17 marzo 1973 a tutto il 15 aprile 1973, ai sensi degli artt. 9 e 15, previa inserzione sul Foglio Annunzi Legali della Provincia di Roma n. 22 del 16 marzo 1973;

Che nel periodo suindicato e nei successivi 30 giorni sono state prodotte 29 opposizioni ed osservazioni, pervenute entro i termini e 10 pervenute fuori termine;

Che con deliberazione della Giunta Municipale n. 2429 del 4 aprile 1977, l'Amministrazione ha adottato le controdeduzioni alle osservazioni ed opposizioni precitate ed ha confermato, a tutti gli effetti la deliberazione della G.M. n. 598 del 17 febbraio 1971, recante le controdeduzioni comunali alle opposizioni ed osservazioni presentate in sede di I pubblicazione;

Che, esauriti gli adempimenti tecnico amministrativi di competenza Comunale, gli atti e gli elaborati relativi al piano particolareggiato di cui trattasi sono stati trasmessi alla Regione Lazio, con nota prot. U.S.P.R. n. 7496 del 17 ottobre 1977, per l'approvazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia;

Che la Regione Lazio in data 2 maggio 1980 con nota 596 dell'Assessorato all'Urbanistica, ha comunicato di ritenere meritevole di approvazione il piano particolareggiato in argomento, con le osservazioni e prescrizioni espresse dalla Sezione Urbanistica della stessa Regione con la relazione n. 5524/77 del 5 febbraio 1980;

Che, gli atti relativi alle modifiche come sopra proposte dalla Regione Lazio sono stati pubblicati, unitamente a tutti i provvedimenti elaborati e documenti facenti parte integrante del piano particolareggiato di cui trattasi, ai sensi degli artt. 15 e 16 della Legge Urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, modificata ed integrata con legge 6 agosto 1967, n. 765, dal 2 luglio al 31 luglio 1980;

Che nel periodo suindicato e nei trenta giorni susseguenti la pubblicazione ed anche successivamente sono state prodotte n. 16 opposizioni;

Ritenuto che appare necessario ed opportuno controdedurre alle richieste regionali, nell'interesse della comunità cittadina alla corretta pianificazione del territorio;

Che appare altresì opportuno corredare del parere dell'Amministrazione Comunale le opposizioni prodotte avverso le modifiche suindicate, al fine di porre in grado la Regione stessa di esprimere un più informato giudizio definitivo;

Visto il parere espresso in proposito della Commissione Consiliare Permanente per l'Urbanistica nella seduta del 29 marzo 1982;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 1007 del 31 maggio 1968, con la quale è stata conferita alla Giunta Municipale la delega a provvedere agli ulteriori atti relativi al piano particolareggiato n. 13/F « La Rustica », ai sensi del combinato disposto degli artt. 25 della legge 9 giugno 1947 n. 530 e n. 26 del R.D. 30 dicembre 1923 n. 2839;

Visto il D.P.R. 15 gennaio 1972 n. 8;

LA GIUNTA MUNICIPALE

delibera:

A) di adottare le seguenti controdeduzioni alle proposte di modifica formulate dalla Regione Lazio - Assessorato all'Urbanistica con nota n. 596 del 2 maggio 1980 e contenute nella relazione della Sezione Urbanistica Regionale n. 5324/77 del 5 febbraio 1980, nota e



relazione che si allegano alla presente deliberazione insieme alle tavole successivamente indicate sotto la lettera B):

1) Pag. 7, comma III:

Per quanto riguarda l'altezza dei fabbricati nelle zone miste dove nello studio precedente era previsto il piano planivolumetrico, si assume come altezza massima ml. 14,50, come graficizzato sulla tavola 21C All. C.

2) Pag. 7, commi IV - V e pag. 8, comma I:

Per il calcolo della cubatura residenziale realizzabile nel comprensorio F/2 incluso nel P.P., si conferma il principio, applicato per i vari tipi di comprensori, di applicare l'indice di fabbricabilità territoriale (0,64 mc/mq) a tutta la superficie del comprensorio, come già previsto dall'art. 3 delle N.T.A. del P.R.G., esclusa la fascia di rispetto dell'Acquedotto, giusto art. 16 punto 6 delle stesse N.T.A. del P.R.G.

3) Pag. 8, commi III - IV:

Per quanto riguarda la normativa della zona F/2, si fa presente che con l'allegato 51 si sostituiscono i precedenti 5 e 5/D, mediante integrazioni e abolizioni di articoli, di conseguenza vengono modificati i punti progressivi di riferimento.

4) Pag. 8, comma V:

In relazione agli elaborati grafici riportati con la lettera All. E, si precisa che vengono sostituiti con nuovi elaborati contraddistinti con la simbologia All. D/1 - D/2 - D/3 in cui peraltro, saranno unificate le simbologie non emergenti come rilevato nel parere della Sezione Urbanistica Regionale ed è stato altresì precisato il tracciato del collettore.

5) Pag. 9, comma IV:

Va precisato che i servizi in questione non sono stati conteggiati nelle dotazioni del P.P. 13/F adiacente al P.P. 8/L.

6) Pag. 9, commi VI - VII:

A seguito della riduzione del numero di abitanti operata nella zona F/2, conseguente all'esclusione della fascia di rispetto dell'Acquedotto dal conteggio della cubatura territoriale, la dotazione di aree per servizi di quartiere e verde pubblico risulta tale da soddisfare il fabbisogno calcolato in base agli standards vigenti.

Per tali motivi non risulta necessario conteggiare, ai fini del computo complessivo delle aree per servizi e verde del P.P. 13/F, le aree in eccedenza all'interno dei piani di zona 167 limitrofi.

7) Pag. 10, comma II:

Con la nuova stesura di elaborati allegati si è provveduto alla compilazione per esteso della legenda, comprendendovi anche il simbolo degli Asili Nido.

8) Pag. 10, commi IV - V:

Il vincolo di inedificabilità di rispetto dell'Acquedotto Vergine segue un andamento irregolare a motivo della preesistenza di edifici abitativi.

9) Pag. 10, comma VI:

Detto vincolo è stato imposto per meglio tutelare in quel tratto la conservazione dell'antico Acquedotto Vergine.

10) a) Opposizioni presentate a seguito della I Pubblicazione del P.P. (deliberazione Giunta Municipale n. 598 del 17 febbraio 1971).

11) Pag. 12, comma I:

Si conferma quanto detto nella deliberazione della Giunta Municipale suddetta in quanto le opposizioni in questione riguardano lotti di terreno ricadenti in zona N di P.R.G. soggetti a vincolo di rispetto del G.R.A. e dell'Autostrada Roma-L'Aquila.

In merito alla fascia di rispetto suddetta si fa presente che è stata imposta a seguito del taglio operato, sull'ex nucleo edilizio consolidato, da parte del tracciato del G.R.A. e che sin dall'origine si è tenuto conto, per quanto possibile, dell'edilizia fino ad allora costruita.

12) Pag. 12, comma II:

Le opposizioni relazionate sono state graficizzate nell'elaborato Tav. All. B; inoltre si precisa che per le opposizioni n. 32 e n. 33 vale la motivazione del punto precedente per cui sono state respinte, mentre per la n. 67 e n. 49 si fa presente che il non accoglimento è motivato dalle loro ubicazioni all'interno del parco della Rustica.

13) Pag. 12, comma III:

Si ritiene superata la risposta data all'opposizione n. 44 con la deliberazione n. 598 del 17 febbraio 1971, in quanto a seguito della successiva osservazione presentata dal Consiglio della VII Circoscrizione, l'area dei ricorrenti è stata destinata a servizi pubblici di quartiere.

14) Pag. 14, comma I:

Per quanto riguarda l'opposizione n. 43, il cui argomento è stato riproposto con la nuova opposizione n. 10 degli stessi ricorrenti, si precisa che, come suggerito nel parere della Sezione Urbanistica della Regione Lazio, è stata parzialmente accolta operando un ridimensionamento viario a motivo delle edificazioni esistenti, come appare nell'elaborato grafico allegato « C ».

15) Pag. 14, comma II:

Le opposizioni n. 62, 65, 59 sono state ubicate come richiesto sull'allegato B.

16) Pag. 14, comma IV:

Le motivazioni che hanno comportato modifiche nella planimetria n. 21 « C », allegata alla deliberazione della Giunta Municipale n. 2429 del 4 aprile 1977, sono da attribuirsi ad un attento riesame della zona circostante dove numerose case sono edificate su piccoli lotti. Si è quindi ristretta la fascia di rispetto dell'Acquedotto Vergine permettendo l'accesso su Via Castelli ai detti lotti.

17) Pag. 15, comma II:

Si conferma il parziale accoglimento alle opposizioni indicate in conformità della planimetria 21 allegato C alla delibera n. 2429 del 4 aprile 1977, per motivi di equità, in considerazione anche dell'accoglimento di opposizioni a seguito della II pubblicazione e del parere favorevole espresso dalla Sezione Urbanistica Regionale in merito ad alcune istanze pervenute.

18) Pag. 15, comma IV:

Per quanto riguarda l'opposizione n. 64, di cui si è provveduto all'ubicazione nell'allegato B, va considerato che dopo un attento riesame della zona si è provveduto a ripristinare la Via Vertunni come appare nella tav. 21, allegato C della II pubblicazione del piano, per collegare varie strade private e pubbliche a servizio di vari lotti edificati nella zona, pertanto l'opposizione in questione è da considerarsi di fatto accolta.



19) b) Opposizioni presentate a seguito della II Pubblicazione del P.P. (deliberazione Giunta Municipale n. 2429 del 4 aprile 1977).

20) Pag. 16, commi IV - V:

L'opposizione n. 25 (Dott.ssa Milani Bruna) è da considerarsi superata dalle successive opposizioni presentate dai proprietari interessati alla medesima zona. Pertanto le controdeduzioni sono le stesse di cui all'opposizione n. 9 (Monaco) ultima pervenuta, per la quale sono state tenute in considerazione le giuste osservazioni della Sezione Urbanistica della Regione.

Peraltro essendo risultato, da sopralluogo effettuato, possibile l'allargamento fino a 8 m (in luogo dei 6 m.) fino alla zona artigianale, si è provveduto in tal senso.

La soppressione della prevista zona per inversione di marcia rende però necessario, in relazione all'esistenza di una strada stretta, una « smussatura » di accesso, atteso che tale strada è percorsa da mezzi di trasporto anche pubblico.

Istanze presentate nel periodo successivo alla II Pubblicazione del piano.

21) Pag. 17, commi II e seguenti:

Per istanze presentate da più ricorrenti (Sigg. Losso-Buiarelli e altri) riguardanti la medesima proposta e precisamente la viabilità al confine tra il P.P. 13/F ed il piano 8/L, nel tratto percorso della ferrovia Roma-Sulmona, si rimanda alla controdeduzione dell'opposizione n. 11.

22) Pag. 18, commi I - II - III:

Per l'istanza dei sigg. Della Valle Amedeo Mario e Aldo, si ritiene accolta in conformità alla proposta indicata come II soluzione dai richiedenti, considerato anche l'analoga fascia edificabile posta a Sud dell'Acquedotto Vergine lungo la Via Vertunni.

23) Pag. 18, comma IV e successivi:

L'istanza della sig.ra Quinzi Linda va ad interessare la zona prospiciente la Via Aretusa. Pertanto, come per altre opposizioni interessanti la stessa zona si rimanda alla controdeduzione dell'opposizione n. 9 (Monaco).

24) Pag. 19, commi I - II - III:

Riguardo le istanze presentate dai sigg.ri Pedicelli ed altri, sono da considerarsi accolte a seguito di quanto controdedotto in risposta alle proposte di modifica regionali pag. 9, commi VI - VII.

25) Pag. 19, comma IV:

All'istanza della sig.ra Fattorini Lidia considerata le ridotte dimensioni dei lotti prospicienti Via Nicandro, parte destra partendo da Via della Rustica, considerato inoltre che la normativa vigente richiede per le zone residenziali con negozi un arretramento del filo del futuro allineamento, pari a mt. 10,50, si controdeduce favorevolmente ripristinando la zona residenziale semplice tipo R/2.

26) Pag. 19, comma VII:

In difformità del parere regionale si ritiene che l'istanza del sig. Salvatore Arnaldo possa essere accolta nei limiti di quanto controdedotto all'opposizione n. 10 alla quale si rinvia.

27) Pag. 20, comma IV:

Per l'istanza della dott.ssa Milani Bruna si rimanda a quanto controdedotto all'opposizione n. 9 (Monaco).

28) Pag. 20, comma V:

Per l'istanza del sig. Fagiani Marino si fa riferimento a quanto controdedotto al punto precedente.

29) Pag. 20, commi VI - VII - VIII:

Per l'istanza presentata dal sig. Volpe Angelo e altri si conferma il parere negativo secondo quanto già controdedotto all'opposizione n. 26 relativa alla II Pubblicazione del P.P.

30) Pag. 20, commi IX - X:

L'istanza del sig. Marsili Giuseppe riguarda l'ex proprietà Pulli Romana che ha presentato opposizioni alla I Pubblicazione del P.P. (oss. n. 50). Si conferma pertanto la controdeduzione espressa a riguardo e si fa presente che il lotto di terreno con relativo manufatto ricade nell'ambito del parco pubblico della Rustica, già espropriato ed in corso di attrezzaggio.

31) Pag. 21, commi I e successivi:

L'istanza dei sigg.ri Manca Michele ed altri non può essere accolta, e si conferma la destinazione a servizi di quartiere dell'area di proprietà degli istanti, come appare nella planimetria 21 «C» allegata alla delibera n. 2429 del 4 aprile 1977, a motivo della carenza delle aree per servizi riscontrata nella zona, come già fatto rilevare nell'osservazione n. 27 bis prodotta dal Consiglio della VII Circoscrizione.

32) c) Osservazioni alle Norme Tecniche di Attuazione

33) Pag. 21, comma IV:

Le norme tecniche di attuazione, per meglio essere rappresentate, in considerazione degli adeguamenti proposti dalla Sezione Urbanistica della Regione Lazio, sono state sostituite dalla tavola 5 allegato A, con i dovuti suggerimenti posti articolo per articolo.

34) Cap. I - Pag. 21 - Art. 1:

E' stato integrato come proposto.

35) Cap. II - Pag. 21 - Art. 3:

Per quanto riguarda i paragrafi B e C questo Ufficio ha accolto quanto proposto aggiungendo inoltre i paragrafi D e E.

36) Pag. 21 - Art. 5:

E' stato modificato secondo il parere proposto.

37) Titolo II - Cap. I - Pag. 22 - Art. 7 bis:

E' stato introdotto conformemente a quanto proposto.

38) Cap. II - Pag. 22 - Art. 8:

E' stato sostituito come proposto conformemente alle indicazioni di cui all'allegato D alla delibera 2429 del 4 aprile 1977.



39) Pag. 22 - Art. 9:

E' stato modificato secondo quanto accertato dalla Sezione Urbanistica e indicato nell'allegato D sopra citato.

40) Pag. 22 - Artt. 11 e 12:

Si precisa che detti articoli.

Sono stati soppressi perché riguardanti destinazioni artigianali, già previsti nel piano particolareggiato 9/L con termine.

41) Pag. 23 - Art. 13:

Vale quanto esposto per l'art. 11 e 12 e l'articolo è stato modificato secondo quanto proposto nell'allegato D già citato e condiviso dal parere della Sezione Urbanistica Regionale.

42) Pag. 23 - Art. 14:

E' stato modificato conformemente a quanto proposto, in relazione alla modifica introdotta nell'art. 3 - par. B.

43) Cap. III - Pag. 23 - Art. 15:

E' stato modificato conformemente a quanto prescritto nell'allegato D alla delibera di controdeduzione e condiviso dalla Sezione Urbanistica e Regionale.

44) Pag. 23 - Art. 16:

E' stato soppresso come previsto dall'allegato D e condiviso dal parere regionale.

45) Pag. 24 - Art. 18:

E' stato rielaborato escludendo le destinazioni d'uso non compatibili con la disponibilità volumetrica, come prescritto dalla regione.

46) Pag. 24 - Art. 19:

E' stato soppresso conformemente all'allegato D e al parere regionale.

47) Cap. IV - Pag. 24 - Artt. 22 e 23:

Sono inseriti, con descrizione di nuova destinazione d'uso (a verde privato), conformemente all'allegato D e al parere regionale, al posto degli articoli 22, 23, 24, 25, 26, 27 (che riguardavano isolati con PLV obbligatorio).

48) Cap. IV bis - Pag. 24 - Art. 24;

Inserito, come prescritto dall'allegato D e al parere regionale, con descrizione di nuova destinazione d'uso. Di conseguenza vengono soppressi gli artt. 25, 26, 27 non sostituiti.

49) Cap. V - Pag. 24 - Artt. 28 e 29:

Vengono modificati secondo quanto riportato nell'allegato D e prescritto dal parere regionale.

50) Pag. 24 - Art. 30:

E' stato soppresso secondo quanto prescritto nell'allegato D sopracitato.

51) Titolo III - Pag. 25 - Art. 31:

E' stato modificato secondo quanto prescritto nel parere regionale.

52) Titolo III - Pag. 25 - Art. 39:

E' stato adeguato alla normativa di altri P.P. approvati, come prescritto dal parere regionale.

B) di esprimere in merito alle 16 osservazioni ed opposizioni presentate avverso le suindicate proposte di modifica, i pareri qui di seguito riportati a fianco di ciascuna opposizione:

Opposizione n. 1 — Olga Imperino, Rocco Izzo, Grazia Latrofa ed altri — Prot. S.G. 658/80.

Con la presente opposizione chiedono che per una maggiore equità si effettui l'allargamento di Via Nicandro partendo dall'asse della strada esistente in modo che ne siano interessati ugualmente i due fronti; inoltre che si consideri l'importanza relativa per quanto riguarda la viabilità di quartiere di detta via, che termina collegandosi a passaggi pedonali di accesso a verde pubblico ed a zone residenziali; per cui si propone un ridimensionamento della larghezza della via medesima da ml. 14 a ml. 12 che permetterebbe anche di mantenere le essenze arboree di pregiato valore che altrimenti andrebbero perdute.

Si controdeduce:

L'opposizione va accolta in considerazioni che le motivazioni addotte dagli interessati non pregiudicano la viabilità locale, anche se si interviene con una lieve riduzione della sezione stradale che permette il mantenimento dell'aspetto tipico ambientale conservando le essenze arboree esistenti, considerando anche che con la precedente Delibera Comunale n. 598 del 17 febbraio 1971 vennero accolte richieste analoghe in alcuni tratti della stessa Via Nicandro (opposizioni 17 e 18), senza essere poi graficizzate.

Opposizione n. 2 — Ranieri Domenico e Ranieri Imola — Prot. U.S.P.R. 7147/80.

Con la presente opposizione i suddetti chiedono che venga eliminato il passaggio pedonale previsto nella planimetria del P.P., in quanto il proprio lotto (part. 386 - fogl. catastale n. 658) con i lotti adiacenti sono già serviti da passaggi privati, ed inoltre il passaggio pedonale previsto interferirebbe con gli accessi ai garages dei singoli lotti e danneggerebbe le essenze arboree esistenti.

Gli interessati fanno altresì presente di aver ottenuto parere favorevole alla precedente opposizione (n. 66) nella Delibera n. 598 del 17 febbraio 1971 conseguente alla precedente pubblicazione del P.P.

Si controdeduce:

Considerata l'esistenza di un numero adeguato di strade private posizionate in senso normale a Via Nicandro e l'esistenza di Via Indrodacqua che collega Via della Rustica alle vie sopraccitate, anche in ottemperanza alle proposte di modifica regionali in tal senso, si ritiene di poter accogliere l'opposizione con l'eliminazione del passaggio pedonale previsto dal P.P. dal tratto interessante la proprietà del ricorrente fino a Via della Rustica.

Opposizione n. 3 — Catelli Biagio, Lattanzi Pierino e Pedicelli Felicia — Prot. S.G. 668/80.

I ricorrenti con la presente opposizione chiedono per il proprio lotto la destinazione a zona residenziale come era prevista del P.P. all'epoca dell'adozione, in luogo dell'attuale destinazione a zona di servizio di quartiere.

Si controdeduce:

L'opposizione può essere accolta in quanto, la carenza di servizi pubblici di quartiere è ampiamente coperta dall'esuberanza di verde pubblico esistente.



Opposizione n. 4 — Soc. Bice Amministrazione Attesano Raffaele — Prot. S.G. 669/80.

Il ricorrente con la presente opposizione fa notare che l'attuale allineamento di Via della Rustica, il fabbricato di una proprietà, viene a trovarsi a filo strada, privato di qualsiasi distacco come invece era previsto dalle norme vigenti all'atto della concessione della licenza.

Chiede pertanto una soluzione della rete viaria che sani tale situazione.

Si controdeduce:

Che l'opposizione possa essere accolta analogamente all'opposizione n. 6.

Opposizione n. 5 — Rosci Angelo — Prot. S.G. 670/80.

Con la presente opposizione il ricorrente chiede che il lotto di sua proprietà, su cui sorge un capannone in cui svolge attività artigianale, costruito con regolare licenza edilizia, venga destinato a zona artigianale L/2 in luogo della zona a verde pubblico di rispetto cui lo destina attualmente il P.P.

Si controdeduce:

Visto che l'immobile esistente è stato realizzato con regolare licenza edilizia poiché ricadente in zona F/1 nel P.R.G. al momento di tale richiesta, e considerato che furono accolte analoghe opposizioni con le delibere precedenti, si ritiene che l'opposizione possa essere accolta destinando il lotto a zona artigianale L/2.

Peraltro ricadendo il fabbricato in base al P.R.G., in zona di rispetto dello svincolo autostradale si ritiene di imporre il limite del mantenimento della cubatura autorizzata con la licenza edilizia di cui sopra.

Opposizione n. 6 — Santoro Antonio e Belfiore Antonietta — Prot. S.G. 672/80.

I ricorrenti con la presente opposizione fanno notare come con l'attuale allineamento stradale di Via della Rustica vengono ad essere premiati i frontisti di un lato a discapito di quelli del lato opposto della strada nel tratto rettilineo da Piazza Corelli alla curva, in prossimità della Via Nicandro.

Pertanto propongono di considerare l'allargamento stradale partendo dall'asse della viabilità esistente per una ragione di equità.

Si controdeduce:

Vista la posizione degli edifici esistenti aventi il prospetto su Via della Rustica, si ritiene che l'opposizione possa essere accolta, stabilendo che l'allineamento sui due lati sia in simmetria con l'asse della viabilità esistente, per una sezione stradale complessiva prevista di ml. 16 come indicato nella planimetria, per il tratto rettilineo che va da Piazza Corelli fino alla curva in prossimità di Via Nicandro.

Si fa presente che per detta Via la Ripartizione XV rilasciò, in data 16 maggio 1961, prot. n. 19383, verbale di linee e quote nel quale si prevedeva un allargamento, in asse, a ml. 16.

Opposizione n. 7 — Massimi Liliana — Prot. S.G. 671/80.

Con la presente opposizione la ricorrente chiede che venga ridotta la superficie del proprio lotto destinata a servizi, in considerazione della destinazione a zona F/1 (ristrutturazione urbanistica) che aveva al momento della pubblicazione del P.R.G.

Si controdeduce:

L'opposizione non può essere accolta in quanto il vincolo a zona M/3 deriva dalla necessità di far fronte alle già rilevate carenze per servizi di quartiere.

Opposizione n. 8 — Stirpe Antonio e Gasperini Giuliana — Prot. S.G. 673/80.

Con la presente opposizione i ricorrenti, visto che nella precedente pubblicazione del P.P. il lotto proprietà era destinato a zona residenziale, mentre nella pubblicazione successiva, in data 16 marzo 1973, risulta destinato in parte a pubblico servizio, chiedono la riduzione della superficie da espropriare, motivando tale richiesta con le dimensioni della rimanente superficie che ne permetterebbero l'edificazione.

Si controdeduce:

Rinviando alle controdeduzioni all'opposizione n. 3.

Opposizione n. 9 — Condò, Monaco, D'Angelo ed altri — Prot. S.G. 15414/80.

I firmatari dell'opposizione chiedono la soluzione viaria della zona adiacente Via Aretusa, sulla quale gravitano servizi scolastici e attività artigianali.

Si controdeduce:

Viste le istanze inoltrate in data 11 novembre 1980 e 23 gennaio 1981 entrambe fuori termine; vista l'istanza della Sig.ra Quinzi Linda, che è stata accolta dalla Regione Lazio unitamente alle istanze di Milani Bruna e Fagianini Marino, considerate le esigenze prioritarie dei cittadini abitanti della zona, si predispongono il collegamento di Via Aretusa fino alla confluenza con lo schema viario della contigua zona F/2 di P.R.G. mantenendo la sezione indicata nella tavola n. 21C all. C di progetto e rettificando la rotatoria.

Per consentire l'immissione da Via Aretusa nella via di lottizzazione limitrofa alla zona L/2, il lotto di angolo con destinazione F/1 contraddistinto dalla particella n. 412, dovrà essere smussato sì da offrire un invito stradale come graficizzato nella suddetta tavola n. 21C all. C e più precisamente con arretramento dell'angolo di ml. 4,00 dal filo strada (Via Aretusa) e con inclinata a partire da ml. 10,00 dal predetto angolo su Via Aretusa.

Opposizione n. 10 — Sig.ra Colli Carolina — Prot. U.S.P.R. 7124/80.

La ricorrente, con la presente opposizione, chiede il ridimensionamento della sezione viaria prevista dal P.P. di Via Delia in quanto l'allineamento previsto dal P.P. investirebbe l'edificio di sua proprietà posto in angolo tra Via Delia e Largo Corelli.

Si controdeduce:

Premesso che l'opposizione è pervenuta fuori termine, la stessa è parzialmente accolta operando un ridimensionamento della sezione viaria di Via Delia, dai previsti ml. 14,00 a ml. 12,00 nell'ambito del P.P. 13/F per i seguenti motivi:

1) le costruzioni esistenti lungo i due fronti di Via Delia sono poste mediamente a ml. 8,00 (4+4) rispetto all'asse dell'attuale sistemazione viaria.

Pertanto, stante tale stato di fatto, non si potrebbe realizzare l'ampliamento previsto in modo integrale se non con grave pregiudizio per gli abitanti, e le stesse costruzioni verrebbero a mancare degli spazi necessari per l'eventuale arretramento delle recinzioni necessarie per le specifiche caratteristiche degli edifici e per motivi di sicurezza;

2) la Ripartizione V unitamente alla Circoscrizione VII, di fronte a difficoltà d'ordine pratico nella realizzazione della strada come prevista dal Piano di Zona e dal P.P. hanno richiesto un ridimensionamento di detta Via da ml. 14 a ml. 12.



Opposizione n. 11 — Muratore Silvana, Buiarelli Mara ed altri — Prot. U.S.P.R. 7762/80.

Con la presente opposizione i ricorrenti, proprietari di tre lotti destinati ad attività agricola, su cui sono edificati tre fabbricati nei quali risiedono 7 nuclei familiari, chiedono lo spostamento della viabilità principale che separa la zona di P.P. La Rustica della zona P.P. 8/L nel tratto che va dalla ferrovia Roma-Sulmona all'Acquedotto Vergine, per poter preservare i fabbricati da conseguente demolizione e continuare la propria attività agricola che altrimenti sarebbe compromessa dalla destinazione della zona a sede stradale ed a verde pubblico di rispetto.

Si controdeduce:

Premesso che l'opposizione è pervenuta fuori termine, premesso che i due fabbricati sono ubicati lungo il fronte est della Via di P.P., posti a filo stradale e considerato che detti fabbricati sono per la maggior parte interessati da una fascia di verde di rispetto dalla Via sopraccitata, si ritiene non accoglibile l'opposizione non risultando possibile l'eliminazione del tracciato viario previsto.

Opposizione n. 12 — Tocci Rinaldo e Picchetta Fernando — Prot. U.S.P.R. 703/81.

I ricorrenti con la presente opposizione chiedono che il terreno di loro proprietà destinato a verde pubblico, ubicato fra Via Aretusa e Via Titiro; attraversato da una Via di P.P. venga destinato a sud di detta Via di P.P. a zona edificabile.

Si controdeduce:

Premesso che l'opposizione è pervenuta fuori termine, la stessa non può essere accolta in quanto la destinazione a zona N (verde pubblico) deriva dalla necessità di reperire tali aree per verde pubblico in zona carente delle stesse rispetto agli indici stabiliti dal D.I. n. 1444/1968.

Opposizione n. 13 — Riccia Claudio, Pierina e Anita — Prot. U.S.P.R. 8052/81.

I ricorrenti, proprietari di un lotto su cui insistono le loro abitazioni, chiedono che all'area in questione sia restituita la destinazione primitiva in quanto la Regione Lazio, in sede di proposta di modifica ha accolto la loro osservazione.

Si controdeduce:

Premesso che l'opposizione è pervenuta fuori termine, la stessa è accolta in conformità di quanto precisato dalla Regione Lazio nelle proposte di modifica a pag. 15, II comma per cui si propone per tali aree la sottozona R/1 come da planimetria tav. 2/1 all. « C ».

Opposizione n. 14 — Giglio Virgilio ed altri — Prot. U.S.P.R. 8477/81.

I ricorrenti osservano che sui terreni di loro proprietà, ormai densamente edificati, è stato previsto, il vincolo a zona N. Chiedono il ripristino della precedente destinazione di P.R.G.

Si controdeduce:

Premesso che l'opposizione è stata presentata fuori termine, la stessa è accolta, per motivi di equità, nei limiti della previsione di P.R.G., ripristinando per una parte la destinazione R/1, e lasciando per l'altra il previsto vincolo a zona N di rispetto per l'acquedotto.

Opposizione n. 15 — Milani Bruna — Prot. U.S.P.R. 617/82.

La ricorrente chiede che la Via Aretusa venga lasciata nella dimensione attuale e venga altresì prolungata oltre la zona F/1 fino al comprensorio F/2.

Si controdeduce:

Premesso che l'opposizione è stata presentata fuori termine, la stessa è da ritenersi accolta in conformità a quanto controdedotto dall'Amministrazione in relazione a quanto proposto dalla Regione Lazio nel parere a pag.16, comma IV e V.

Opposizione n. 16 — Soc. Trivellazioni App. Op. Spac. S.r.l. — Prot. U.S.P.R. 2677/82.

La Soc. ricorrente è proprietaria di un lotto di terreno sito in Via Campo Chiaro sul quale è stato edificato, con licenza rilasciata nel 1957, un edificio di mc. 600 circa.

Risultando il terreno in questione vincolato a zona N, la medesima chiede il ripristino delle zone F/1.

Si controdeduce:

Considerato che l'area risulta essere edificata con regolare licenza e che le dotazioni di verde risultano esuberanti si ritiene che l'opposizione possa essere accolta ripristinando la primitiva zonizzazione, mantenendo solamente una fascia di zona N, come graficizzato nelle planimetrie allegate al presente provvedimento.

Le modifiche e integrazioni conseguenti le controdeduzioni sono graficizzate nelle planimetrie appresso indicate che vengono allegate alla presente deliberazione quale parte integrante della medesima.

- Allegato A
- Allegato B
- Allegato C
- Allegato D/1
- Allegato D/2
- Allegato D/3 - Zonizzazione su base catastale;

C) di inviare alla Regione Lazio la presente deliberazione entro il termine di giorni 15 stabilito dall'art. 5 della legge 6 agosto 1967, n. 765.

L'on. PRESIDENTE pone ai voti, per alzata e seduta, il sujesto schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.

(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE

F.to: U. VETERE

L'ASSESSORE ANZIANO

F.to: T. DE FELICE

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to: G. IOZZIA



La deliberazione è stata pubblicata nell'Albo Pretorio del Comune dal 18 LUG. 1982
al -1 AGO. 1982 e non sono state prodotte opposizioni.

Inviata alla Regione il 22 LUG. 1982

Li -2 AGO. 1982

p. IL SEGRETARIO GENERALE

f.to R. Malasomma

Esecutiva a norma e per gli effetti della legge 10-2-1953, n. 62.

li. 13 AGO. 1982

p. IL SEGRETARIO GENERALE

f.to R. Malasomma

RATIFICATA
dal Consiglio Comunale con
deliberazione n° 5009
del 19-7-1983

Copia conforme all'originale che si rilascia in carta libera per uso amministrativo.

Dal Campidoglio, li 28 FEB 1985

p. IL SEGRETARIO GENERALE

[Signature]

REGIONE LAZIO
PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE
Copia conforme all'originale che si rilascia a
Roma, il 6 NOVEMBRE 1985
Da integrare con le modifiche, integrazioni,
raccomandazioni e prescrizioni di cui alla
D.G.R. 7565 del 13-11-84



IL FUNZIONARIO

[Signature]